



TRIBUNALE DI TERNI

conc. prev. n. 3/2018

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

Dott. Massimo Zanetti

Presidente

Dott. Luciana Nicoli

Giudice rel.

Dott. Alessandro Nastri

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso depositato in data 7/4/2018 con il quale la società "TERNY INDUSTRY srl", con sede legale in Roma, via Ludovisi, 35, in persona del legale rappresentante Italo Massaro, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

rilevato che:

- la decisione di presentare il ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f. è stata adottata dall'amministratore unico, come da verbale redatto dal notaio Gian Luca Pasqualini, in data 29/03/2018 (rep. n. 67940, raccolta n. 20801 – doc. 1);
- la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede;
- la ricorrente ha prodotto i bilanci degli esercizi relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, una situazione economico -- patrimoniale aggiornata al 28/02/2018, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e un'aggiornata visura camerale (cfr doc. 2, 9, 8, 5);

ritenuto che:

- sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, in quanto la società ha avuto sede legale a Terni, via delle Fibre 3, fino al 26/6/2017, quando la sede legale è stata trasferita a Roma, via Ludovisi, 35; non è pertanto ancora decorso il termine, di un anno, previsto dall'art. 161, comma 1, l.f., affinché il trasferimento di sede abbia efficacia ai fini della competenza (secondo cui: "il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza");
- dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo;
- sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della richiesta di concessione del termine, che deve essere fissato in giorni 60 (dal deposito del provvedimento collegiale, ex art. 161, comma 9, l.f.), in considerazione della pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, introdotto con ricorso depositato il 4/04/2018 da "UMANA spa", iscritto al n. 27/2018;
- appare opportuno esercitare la facoltà espressamente prevista dall'art. 161, co. 6, l.f., di nominare il commissario giudiziale di cui all'art. 163, co. 2, n. 3, l.f., con la contestuale fissazione di una cauzione per il pagamento delle spese di procedura; cauzione che, in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile

12

prodotta dalla ricorrente, appare equo liquidare in € 25.000,00, da depositarsi in cancelleria entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

- che il Tribunale, nel fissare il termine di cui all'art. 161, co.6, l.f., deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato;

considerato inoltre che:

- pende presso questo stesso Tribunale il procedimento n. 27/2018 per la dichiarazione di fallimento della società ricorrente, previamente instaurato con ricorso depositato in data 4 aprile 2018 dal creditore "UMANA spa";

- la proposizione della domanda di concordato preventivo non determina, di per sé, l'improcedibilità della domanda di fallimento, né consente la sospensione del procedimento prefallimentare (non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnica tra la procedura di concordato preventivo e tale procedimento), ma comporta che il fallimento possa essere dichiarato solo quando ricorrano gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.f. (e cioè, rispettivamente: quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile; quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura di concordato; quando la proposta di concordato non sia stata approvata; o quando, all'esito del giudizio di omologazione, il concordato sia stato respinto), fermo restando che la proposta di concordato va considerata *ex se* inammissibile ove emerga che la stessa sia stata presentata al solo scopo di differire la dichiarazione di fallimento, dovendo ravvisarsi in tal caso un abuso dello strumento concordatario (v. la stessa Cass., SS.UU., 9935/2015);

- sia la domanda di concordato preventivo che l'istanza di fallimento sono dirette a regolare la medesima situazione di crisi, per cui, in caso di pendenza dinanzi allo stesso giudice dei relativi procedimenti, questi ultimi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c., con conseguente trattazione congiunta, considerata anche la parziale sovrapposibilità degli accertamenti da compiersi in seno ai due procedimenti, in specie per quanto concerne la verifica dei requisiti di fallibilità ex art. 1, co. 2, l.f. e dell'insolvenza come situazione integrante lo stato di crisi ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f. (v. ancora Cass., SS.UU., 9935/2015);

- deve quindi disporsi la riunione della presente procedura concordataria al procedimento prefallimentare n. 27/2018 previamente instaurato;

- nel caso di specie la presentazione della domanda di concordato da parte della società debitrice non appare preordinata al solo scopo di differire la propria dichiarazione di fallimento, per cui non si ravvisano profili di abuso dello strumento concordatario;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1) concede alla società ricorrente termine di 60 giorni dal deposito del presente decreto per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

2) nomina un commissario giudiziale nella persona della dott.ssa Roberta Rutili la quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sotto indicati;

3) dispone che la ricorrente, con cadenza mensile (prima scadenza 30 giorni dal deposito del presente decreto) depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una

breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

AVVISA


il debitore che le scritture contabili dovranno essere tenute a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 170, co. 2, l.f.;


STABILISCE

il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della somma di € 25.000,00, a mezzo a.c.n.t. ovvero bonifico bancario sul c/c aperto dal commissario giudiziale;

MANDA

alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al Commissario giudiziale, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese.
Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 2 maggio 2018.

Il Giudice relatore
(dott.ssa *Luciana Nicotri*)




Il Presidente
(dott. *Massimo Zanetti*)
